



12 marzo 2009 (RM 374/2009)

**MM 7/2009 concernente la prima modifica parziale del Regolamento organico comunale**

<b>1</b>	<b>Retrospettiva</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Proposte di modifica</b> .....	<b>2</b>
2.1	Gestione finanziaria .....	2
2.1.1	Art. 109 a.....	2
2.2	Ordine pubblico .....	2
2.2.1	Art. 131.....	2
2.2.2	Art. 132.....	3
2.2.3	Art. 134 a.....	3
2.2.4	Art. 134 b.....	3
2.2.5	Art. 134 c.....	3
<b>3</b>	<b>Conclusioni</b> .....	<b>4</b>
3.1	Aspetti procedurali e formali .....	4
3.2	Attribuzione MM.....	4
3.3	Proposta di decisione.....	5
<b>4</b>	<b>Abbreviazioni</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Testo del regolamento</b> .....	<b>6</b>

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo il testo della prima modifica parziale del Regolamento organico comunale.

## **1      Retrospettiva**

Come già preannunciato durante la seduta di Consiglio comunale del 25 settembre 2008, abbiamo elaborato il presente MM che rappresenta il primo tassello dei due che coinvolgerà la revisione del ROC.

Questa prima tappa mira a modificare un certo numero di norme per permettere di affinare le basi legali attuali. Inoltre, abbiamo notato alcune lacune che devono essere colmate con specifiche disposizioni poiché, sono diventate desuete per il mutamento degli usi e dei costumi.

Prima di addentrarci nell'esame delle modifiche, vi informiamo che il testo di colore nero, è stato "migrato" dalla versione cartacea a quella informatica, utilizzando la scansione in OCR. Pertanto, l'atto legislativo può contenere degli errori che erano già presenti nel testo originario risalente all'anno 1991.

## **2      Proposte di modifica**

### **2.1    Gestione finanziaria**

#### **2.1.1   Art. 109 a**

Lo scopo di questa nuova norma generale vuole regolamentare la modalità d'incasso dell'intera attività finanziaria comunale.

Questo principio è già presente nell'art. 33 R. dei rifiuti del Comune di Lavertezzo.

#### **2.2    Ordine pubblico**

L'Associazione delle polizie comunali ticinesi, in data 25 aprile 2007, aveva sottoposto ai Comuni un documento standard che mirava ad uniformare le varie legislazioni comunali in merito all'ordine pubblico.

Queste suggestioni discendono dalla legislazione cantonale, in particolar modo dal Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro inquinamento fonico (ROIF). Parte di esse sono state fatte proprie e hanno portato alle modifiche degli art. 131, 132, 134 a e 134 b.

Mentre l'art. 134 c sarà commentato nell'apposito capitolo.

#### **2.2.1   Art. 131**

Nel cpv 1 è stato incluso anche lo schiamazzo. Questa puntualizzazione migliorerà il nostro intervento, per sanzionare gli eventuali trasgressori.

Il nuovo cpv 2 codifica la limitazione dello svolgimento di attività o di lavori rumorosi in determinate fasce orarie.

Il cpv 3 sancisce il principio della deroga alle limitazioni imposte nei due precedenti capoversi.

### **2.2.2 Art. 132**

Il nuovo cpv 2 sancisce il principio della deroga alle limitazioni imposte nel capoverso precedente.

### **2.2.3 Art. 134 a**

Considerato che nella zona residenziale sono ancora presenti superfici destinate all'attività primaria, in particolar modo nel settore vitivinicolo, si è deciso di limitare in determinate fasce orarie gli interventi atti alla cura dei vigneti.

Il nuovo cpv 2 sancisce il principio della deroga alle limitazioni imposte nel capoverso precedente.

### **2.2.4 Art. 134 b**

Per meglio distinguere le varie fonti di perturbazione all'ordine pubblico, si è definito quello proveniente dai lavori edili.

### **2.2.5 Art. 134 c**

Questa particolare norma si è resa necessaria a seguito del proliferare dei punti vendita al minuto di cibi preparati caldi e freddi da asporto.

Nell'ultimo anno se ne sono installati due. Un terzo è in procinto di aprire i battenti.

Questa situazione ha potuto trovare terreno fertile grazie a una situazione economica favorevole, la quale approfitta dell'apertura notturna di alcuni esercizi pubblici con una forte affluenza di avventori e che non servono pasti.

La situazione che si è venuta a creare comincia a dare alcuni problemi, in particolar modo agli assembramenti di persone attorno ai punti vendita, causando schiamazzi difficilmente sedabili e con una produzione di rifiuti che viene evacuata sulla pubblica via.

La L. cantonale sul lavoro stabilisce che tali punti vendita possono esercitare la loro attività fino alle 22.00. Dalle ore 22.00 alle ore 23.59 la devono interrompere per, poi, continuarla dalle ore 00.00, non stop, fino alle 22.00.

L'unica via percorribile per contenere i disagi alla popolazione residente è quella di limitare l'attività dalle ore 00.00.

Come detto la L. cantonale sul lavoro contempla una lacuna impropria<sup>1</sup>. Il TF<sup>2</sup> ha avuto modo di definire l'autonomia comunale nel seguente modo: " ... un Comune è autonomo nelle materie che la legislazione cantonale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte all'ordinamento del Comune, conferendogli una notevole libertà di decisione.". Inoltre sempre secondo la massima istanza giudiziaria federale, ha sentenziato che ove il diritto cantonale non regoli – o non regoli fin nei particolari – determinate questioni importanti connesse con la sua esecuzione, lasciando all'autorità comunale << ... una certa libertà di decisione ...>><sup>3</sup>. Pertanto il Comune ha la possibilità di disciplinare questa materia ed essendo la stessa una restrizione dei diritti fondamentali, la norma dev'essere ancorata a una legge in senso formale sottoposta a referendum<sup>4</sup>.

Per questi motivi è nostra intenzione limitare l'esercizio della vendita al minuto, unicamente dalle ore 06.00 fino alle ore 22.00, escluse quelle manifestazione a carattere locale.

### **3 Conclusioni**

#### **3.1 Aspetti procedurali e formali**

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall'art. 13 let. a) e 59 LOC.

#### **3.2 Attribuzione MM**

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuisce alla

#### ***Commissione della gestione***

e alla

#### ***Commissione delle petizioni***

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

---

<sup>1</sup> Consiste in un difetto della norma, ossia in una mancanza di una regola desiderabile, che sarebbe opportuno o necessario correggere. L'Autorità amministrativa o giudiziaria deve astenersi dal porvi rimedio, quand'anche risultassero da una svita del legislatore, poiché altrimenti farebbe opera da legislatore, violando il principio della separazione dei poteri. Spetta al legislatore di abrogare o correggere le leggi sbagliate o incomplete (A. Scolari – Diritto amministrativo – Parte generale 2. edizione – N. 216).

<sup>2</sup> A. Scolari – Diritto amministrativo – Parte speciale – N. 1097

<sup>3</sup> A. Scolari – Diritto amministrativo – Parte speciale – N. 1103

<sup>4</sup> A. Scolari – Diritto amministrativo – Parte generale 2. edizione – N. 333

Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

**La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.**

### **3.3 Proposta di decisione**


Visto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. gli art. 109 a, 131, 134 a, 134 b e 134 c;
2. l'entrata in vigore delle modifiche di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini

D. Gianella

## **4 Abbreviazioni**

art.	articolo/articoli.
CHF	franchi svizzeri.
cpv	capoverso/i.
let.	lettera.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
R.	regolamento
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.
ROIF	Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro inquinamento fonico.
SEL	Sezione enti locali.
TF	Tribunale federale.

## 5 Testo del regolamento

Legenda: ~~testo in rosso~~ = nuovo  
~~testo in rosso~~ = stralcio

### REGOLAMENTO ORGANICO COMUNALE

#### TITOLO V

##### GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

**Procedura di incasso – norma generale** **Art. 109 a** Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data d'emissione. Qualsiasi ritardo dà luogo a un richiamo scritto, con proroga del termine di pagamento di 15 giorni; se tale termine non è rispettato viene intimato un secondo richiamo con un'ulteriore proroga di 10 giorni ed infine una diffida di pagamento con un termine perentorio di 10 giorni. Dopodiché si darà inizio alla procedura esecutiva.  
Su richiesta scritta del debitore, il Municipio può concedere delle dilazioni.  
I termini non mutano anche se il debitore ha presentato un reclamo o un ricorso.  
Le spese di diffida saranno a carico del debitore, le stesse possono variare da un minimo di fr. 30.— a un massimo di fr. 50.— fissata tramite ordinanza municipale.  
La presente norma è di carattere generale e non pregiudica eventuali disposizioni già in vigore nelle leggi speciali.

#### TITOLO VII

##### ORDINE PUBBLICO

**Quiete notturna e pausa pomeridiana** **Art. 131** <sup>1</sup>La quiete notturna inizia ~~D~~dalle ore 22.00 e termina alle ore 7.00 ~~sono vietati e vieta~~ nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, ~~gli schiamazzi~~, i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti.  
Sono vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto, nonché macchinari ed utensili rumorosi.  
<sup>2</sup>In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere, dal lunedì al sabato, tra le ore 19.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00.  
<sup>3</sup>Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare deroghe.

- Lavori festivi notturni** **Art. 132** Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal municipio, é vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine ed utensili rumorosi.  
Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.  
<sup>2</sup>Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare deroghe.
- Lavori agricoli e di giardinaggio** **Art. 134 a** <sup>1</sup>Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.  
<sup>2</sup>La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00.  
<sup>3</sup>Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.
- Lavori edili** **Art. 134 b** <sup>1</sup>L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle 07.00 e dalle ore 12.00 alle 13.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.  
<sup>2</sup>In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.
- Limitazione della vendita al minuto** **Art. 134 c** <sup>1</sup>L'attività aziendale della vendita al minuto è retta dall'art. 17 let. a) L. cantonale sul lavoro.  
<sup>2</sup> L'apertura è ammessa secondo l'art. 20 let. e) L. cantonale sul lavoro.  
<sup>3</sup> Il divieto di svolgere l'attività aziendale della vendita al minuto di cui al cpv 1, durante gli orari ammessi nel cpv 2, si estende durante la fascia oraria che va dalle ore 00.00 alle ore 06.00.  
<sup>4</sup> Deroghe al cpv 3 sono concesse dal Municipio, per il tramite di una domanda scritta e motivata da parte degli organizzatori per le manifestazioni locali come: mercatini di natale o affini, sagre o feste religiose.